

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 941)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(GASPARI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(BOSCO)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1969

Fissazione di un nuovo termine per l'esercizio, da parte della Direzione generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai compartimenti di traffico aereo

ONOREVOLI SENATORI. — L'esperienza formatasi nell'Amministrazione dell'aviazione civile attraverso lo svolgimento della complessa e difficile attività connessa alle attribuzioni istituzionali, di cui alla legge 30 gennaio 1963, n. 141, ha posto in evidenza talune carenze nell'esercizio di detta attività, soprattutto per quanto si riferisce alla organizzazione ed al funzionamento degli organi periferici.

In particolare, la questione più grave ed urgente riguarda il mancato pieno funzionamento a tutt'oggi dei compartimenti di traffico aereo, dovuto ad un insieme di cause e di circostanze che hanno impedito l'esercizio effettivo delle competenze devolute a tali organi dalle disposizioni di cui all'articolo 9 della citata legge n. 141, ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438; si tratta di cause e di circostanze strettamente

legate all'insufficienza numerica del personale assegnato all'Amministrazione dell'aviazione civile, costretto in un organico limitato ad appena 350 unità complessive (vedi primo comma dell'articolo 10 della legge n. 141).

Nell'attesa che tale situazione possa essere riveduta appare necessario assicurare l'esercizio delle attribuzioni dei predetti compartimenti di traffico aereo.

A tale esigenza si provvede con il presente disegno di legge con il quale si stabilisce che, come già disposto con l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438 e dalla legge 22 giugno 1967, n. 490, le funzioni dei compartimenti di traffico aereo saranno esercitate dalla Direzione generale dell'aviazione civile per non oltre i due anni finanziari successivi a quello di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il termine di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio, da parte della Direzione generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai sensi delle disposizioni previste nel citato decreto ai compartimenti di traffico aereo, già prorogato al 31 dicembre 1968, per effetto della legge 22 giugno 1967, n. 490, è stabilito a non oltre due anni finanziari successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.